

## Promemoria per gli IdRC della Diocesi di Lodi

(estratto dal documento del Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica della CEI  
n. 2 – gennaio 2024)

### 1. Indicazioni per il rilascio della certificazione dell'idoneità diocesana all'insegnamento della religione cattolica

Le procedure concorsuali indette dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica prevedono che i candidati siano in possesso della certificazione dell'idoneità diocesana all'insegnamento della religione cattolica, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Per la procedura straordinaria, a questo requisito si aggiunge quello di aver svolto almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

A tal proposito si ricorda che:

- "Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano" (Dpr 175/12, art. 2.7).
- L'idoneità attesta i requisiti che il Codice di Diritto Canonico richiede a coloro che insegnano religione nelle scuole, ovvero retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica (can. 804, §2).
- L'idoneità ha valore nel solo territorio della Diocesi dell'Ordinario che l'ha rilasciata.
- Essendo ogni nomina frutto di intesa con l'Ordinario, il quale "propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale" (Dpr 175/12, art. 2.5), ogni docente che abbia insegnato anche solo per una breve supplenza è ritenuto essere in possesso del requisito dell'idoneità, anche se non gli è stato rilasciato un formale decreto.
- Viste le caratteristiche dell'idoneità, è diritto e dovere dell'Ordinario procedere a una verifica del possesso dei requisiti ogni volta che lo ritenga necessario, soprattutto nel caso in cui la persona non abbia insegnato per un certo periodo di tempo o non abbia curato il proprio aggiornamento professionale. Tale verifica dovrà concludersi con la conferma dell'idoneità o con la sua revoca, nel caso in cui si accertino gravi carenze rispetto ai requisiti previsti. L'emissione del decreto formale di revoca segue la procedura indicata dal §3 della delibera 41 della CEI (1990).
- In vista del concorso, l'Ordinario può prevedere una verifica per coloro che non insegnano in diocesi da un determinato periodo di tempo.
- In ogni caso, non è possibile negare il certificato di idoneità a chi attualmente insegna Religione Cattolica in diocesi: il fatto stesso che gli sia stato assegnato un incarico, infatti, implica la sua idoneità.

- Un docente in possesso di titoli validi e con almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell'insegnamento dell'Irc nelle scuole statali (con il titolo) può partecipare al concorso ordinario e alla procedura straordinaria con il medesimo certificato di idoneità, salvo la decorrenza dei termini previsti nei relativi bandi di concorso.

**Per ottenere la certificazione di idoneità il candidato dovrà presentare specifica domanda all'Ufficio diocesano. La certificazione di idoneità, firmata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano di Lodi, sarà rilasciata in formato cartaceo.**

All'Ufficio diocesano potranno presentarsi, tra le altre, le seguenti situazioni:

1. Richiesta di certificazione da parte di un docente attualmente in servizio nelle scuole statali o paritarie del territorio della Diocesi, in possesso di titoli validi e con almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell'insegnamento dell'Irc nelle scuole statali (con il titolo). In questo caso, vi sono tutti i requisiti per il rilascio della certificazione di idoneità diocesana. Il docente può partecipare alla procedura straordinaria.

2. Richiesta di certificazione da parte di un docente attualmente in servizio nelle scuole statali o paritarie del territorio della Diocesi, in possesso di titoli validi ma con meno di 36 mesi di servizio nell'insegnamento dell'Irc nelle scuole statali (con il titolo). In questo caso, il docente non ha i requisiti per accedere alla procedura straordinaria, ma solo a quella ordinaria. Si consiglia, per il rilascio della certificazione dell'idoneità diocesana, di attendere che siano avviate le procedure per l'iscrizione a tale concorso.

3. Richiesta di certificazione da parte di un docente attualmente non in servizio nelle scuole del territorio della Diocesi, ma che in passato vi abbia insegnato, in possesso di titoli validi. È il caso di un docente che abbia insegnato in passato nelle scuole della Diocesi ma poi, per motivi vari (ad esempio, essendosi trasferito altrove), abbia lasciato tale insegnamento. In questo caso, è facoltà dell'Ordinario procedere o meno a una verifica del possesso attuale dei requisiti di idoneità, secondo le modalità che Egli vorrà stabilire, prima di rilasciare certificazione dell'idoneità diocesana. Qualora da tale verifica emergesse la non sussistenza di tali requisiti, andrà avviata una procedura formale di revoca dell'idoneità diocesana all'insegnamento dell'IRC. In assenza di verifica o in caso di esito positivo della stessa, non si potrà rifiutare il rilascio della certificazione.

4. Richiesta di certificazione da parte di un docente in servizio nel territorio di una Diocesi diversa da quella dell'Ufficio, in possesso di titoli validi. È il caso di un docente che voglia concorrere per un posto nella Diocesi in cui intende fare domanda, pur non avendovi mai insegnato. In tal caso, il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento dell'IRC è sottoposto alle procedure in vigore nella Diocesi, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Ordinario.